

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI FACCHINI

Decreto n. 51 del 9/6/1999

*Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Provinciale del Lavoro di Latina*

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del DPR 18/4/1994, n. 342, concernente l'attribuzione alla Direzione Provinciale del Lavoro della determinazione delle tariffe;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 39/97 del 18/3/1997;

Visto il decreto n. 17 del 4/7/1997, concernente la determinazione delle tariffe per il biennio 1/7/1997 - 1/7/1999;

Rilevata la necessità di rideterminare le attuali tariffe, riferite sia ai lavori a quintalaggio che ai lavori in economia, secondo i parametri indicati nella citata circolare, TENUTO CONTO anche del protocollo d'intesa sottoscritto il 6/5/1998 in materia di disciplina del facchinaggio;

Sentite le OO.SS. datoriali e dei lavoratori nella riunione dell'8/6/1999

DECRETA

1. La tariffa oraria in economia attualmente vigente di £ 20.000 è aumentata di ulteriori £ 2.000 nei modi e tempi seguenti:
 - a. dal 1°/7/1999 da £ 20.000 a £ 21.000;
 - b. dal 1°/7/2000 da £ 21.000 a £ 22.000.

2. Le tariffe a quintalaggio vengono aumentate del 10% nei modi e tempi seguenti:
 - a. dal 1°/7/1999 del 5%;
 - b. dal 1°/7/2000 di un ulteriore 5%.

3. Le tariffe sub 1 e sub 2 comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali, sia degli oneri contributivi e gestionali (e precisamente del 39% per oneri retributivi indiretti, 8% per T.F.R., 8% per 13[^] mensilità, 8% per 14[^] mensilità, 8% per ferie e 7% per festività; per oneri riflessi del 56%).

4. Orario di lavoro La durata normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore di

prestazione da effettuarsi di norma su cinque giorni settimanali, rimanendo all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo.

Particolari esigenze aziendali potranno determinare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro. Per le prestazioni che eccedono tali limiti o vengono effettuate in determinati giorni o in particolari orari sono previste le seguenti specifiche maggiorazioni:

- a. il lavoro straordinario è remunerato con una maggiorazione del 25%. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere.
- b. Il lavoro notturno, prestato dalle ore 22,00 alle ore 6,00 è retribuito con una maggiorazione del 50%.
- c. Il lavoro prestato nella giornata di sabato è retribuito con una maggiorazione del 25% sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro.
- d. Per il lavoro nei giorni di festività infrasettimanali e nazionali la maggiorazione è del 100%.

5. Prestazioni disagiate di lavoro.

Per le operazioni di facchinaggio che si svolgono sotto la pioggia, la neve, in particolari condizioni disagiate o in celle frigorifere opera la maggiorazione del 25%.

6. Per tutto il resto non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio alla disciplina dei vari istituti contrattuali e normativi vigenti al 1°/3/1994.

7. Le tariffe sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

8. Al fine di ovviare ad eventuali distorsioni del mercato di riferimento, le tariffe sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5, sono da considerarsi come valori minimi inderogabili.

9. Le tariffe come sopra determinate hanno validità biennale.